# COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO

**Provincia di Bergamo**

www.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
## SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
## ANNI SCOLASTICI
## 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020

Il presente capitolato speciale regola i rapporti contrattuali relativi all'appalto del servizio di trasporto scolastico per la durata di cinque anni scolastici, mediante esperimento di una procedura di gara aperta.
L'aggiudicatario si impegna ad attenersi tassativamente a tutte le norme tempo per tempo vigenti (Regolamenti C.E. norme nazionali, regionali sia generali che specifiche di settore), nonché alle disposizioni contenute nel presente capitolato e nel bando di gara.

**INDICE:**


**ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO APPALTATO**

**ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO**

**ART. 3 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

**ART. 4 – SERVIZI SUPPLEMENTARI**

**ART. 5 – AUTOMEZZI DI TRASPORTO**

**ART. 6 – PERSONALE CONDUCENTE**

**ART. 7 – NOMINA DEI RESPONSABILI DELLE ATTIVITA'**

**ART. 8 - RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE**

**ART. 9 – PREZZI DEI SERVIZI**

**ART. 10 – REVISIONE DEI PREZZI**

**ART. 11 – PAGAMENTI E APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT**

**ART. 12 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'**

**ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA**

**ART .14 – PENALITA'**

**ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**ART. 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

**ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE**

**ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS 196/2003)**

**ART. 19 – CONTROVERSIE**

**ART. 20 – RINVIO**

**ALLEGATI - n. 4 inerenti i percorsi**

**Art. 1) - OGGETTO DEL SERVIZIO APPALTATO**

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di Almenno San Bartolomeo, di seguito elencate.

   Servizio A:

   ✓ **Scuola dell'infanzia** "Asilo Pozzi" (trasporto di circa n. 50 bambini) suddivisa in due plessi: Via Vignola ( plesso del capoluogo) e Via Don Minzoni (plesso Cascine ). Il servizio per la scuola dell'infanzia dovrà prevedere anche un percorso navetta dal plesso di Via Vignola al plesso di Via Don Minzoni e viceversa, per consentire l'accesso alla sezione Primavera ai bambini residenti nelle zone nord di Almenno San Bartolomeo.
   - Orario indicativo: da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 15,30

   ✓ **Scuola primaria** avente sede in Via IV Novembre (trasporto di circa n. 180 bambini)
   - Orario indicativo: da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
     Lunedì, martedì, giovedì e venerdì rientro pomeridiano dalle 14,00 alle 16,00

   Il servizio di trasporto dovrà essere effettuato conformemente al calendario scolastico deciso anno per anno ed agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche, secondo i percorsi, corse e giorni di servizio di massima indicati dall'Amministrazione Comunale (allegato "A").

   Il servizio per la scuola primaria dovrà prevedere tre ulteriori corse (la prima al mattino prima delle ore 7,00 e le altre due nel pomeriggio di ogni giorno scolastico, senza sovrapposizione con le altre corse), i cui tragitti sono indicati nell'allegato "B".
   In funzione di una diversa organizzazione degli orari scolastici decisa dall'autorità competente, potranno essere previsti per la scuola primaria rientri pomeridiani per tutti i giorni dal lunedì al venerdì, senza alcun aggravio per l'ente *comunale.*

   Servizio B:

   ✓ **Scuola secondaria di primo grado** in convenzione con i Comuni di Barzana e Palazzago avente sede in Almenno San Bartolomeo in Via Ungaretti.

   Il servizio dovrà prevedere il trasporto di circa n. 190 alunni residenti nei tre Comuni convenzionati: Almenno San Bartolomeo (n. 80 alunni), Barzana (n. 20 alunni) e Palazzago (n. 90 alunni), da effettuarsi conformemente al calendario scolastico deciso anno per anno ed agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche, secondo i percorsi, corse e giorni di servizio indicati di massima dall'Amministrazione Comunale negli allegati "A" - "C" – "D".
   In questo servizio sono previste anche le corse dall'edificio della scuola secondaria all'edificio della scuola primaria e viceversa per l'accesso degli studenti al servizio mensa.
   - Orario indicativo: da lunedì a venerdì dalle ore 8,05 alle ore 13,05
     Mercoledì e venerdì rientro pomeridiano di solo n. 70 alunni dalle 14,05 alle 16,05

2. Il servizio complessivo da erogare comprende il tragitto di andata dai luoghi di residenza degli alunni alle scuole di pertinenza e il tragitto di ritorno dalle scuole ai luoghi di residenza degli alunni, secondo gli orari determinati dalle autorità scolastiche, che possono prevedere uscite in orari diversificati e ulteriori rientri pomeridiani.
3. Il servizio annuale di trasporto scolastico ha decorrenza con l'apertura della scuola che inizia per prima le lezioni e si conclude con la chiusura della scuola che termina per ultima il ciclo di lezioni.
4. La ditta appaltatrice dovrà svolgere il servizio con propri mezzi e con proprio personale, in regola con gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalle vigenti disposizioni, rimanendo a tal fine esclusa ogni e qualsiasi responsabilità da parte del Comune.

**Art. 2) – DURATA DELL'APPALTO**

1. Il presente appalto avrà durata pari a cinque anni scolastici e precisamente: 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 -2018/2019 -2019/2020.
2. Alla scadenza finale del contratto il Comune si riserva la possibilità di dar corso a proroghe del medesimo alle stesse condizioni e senza oneri aggiuntivi al fine di consentire la conclusione delle procedure di gara per la scelta del nuovo contraente, per un periodo massimo pari ad un anno scolastico. In tale eventualità di proroga è fatta salva la revisione dei prezzi.
3. Resta salva la facoltà del Comune committente di dichiarare la decadenza totale o parziale del contratto per il venir meno delle ragioni di pubblico interesse che giustificano l'istituzione o esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.
4. Il calendario relativo al servizio annuale di trasporto scolastico verrà comunicato dal servizio scolastico comunale prima dell'inizio dell'anno scolastico. L'appaltatore dovrà iniziare il servizio a decorrere dall'apertura della scuola del Comune che inizia per prima le lezioni e proseguirlo per tutto il periodo previsto.

**ART. 3) – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

1. La Ditta appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento comunale del servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 09.03.2007 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale e con automezzi in numero sufficiente all'espletamento del servizio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.
3. Il servizio di andata e di ritorno da e per le scuole interessate, dovrà essere puntualmente e regolarmente eseguito secondo le indicazioni del calendario scolastico annuale e nella precisa osservanza degli orari giornalieri di inizio e conclusione dell'attività didattica comunicati dalle scuole.
4. Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del Capitolato, l'appaltatore si avvarrà di automezzi adibiti al trasporto pubblico aventi le caratteristiche tecniche e costruttive richieste per il servizio in oggetto, in numero almeno pari a quello richiesto.
5. Lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico comporta l'utilizzo giornaliero di almeno n. 5 autobus, con la precisazione che per taluni percorsi dovrà essere impiegato un mezzo di dimensioni ridotte. Il servizio per alunni della scuola dell'infanzia e primaria dovrà essere svolto con almeno n. 4 mezzi, mentre per gli alunni della scuola secondaria di primo grado dovranno essere utilizzati almeno n. 5 mezzi.
6. L'organizzazione del servizio di trasporto dovrà prevedere, possibilmente, l'accesso alle sedi scolastiche e il rientro a casa degli studenti senza la necessità di istituire "doppi turni" che comportino l'arrivo anticipato degli alunni e la permanenza degli stessi a scuola oltre il tempo strettamente necessario per la salita sugli autobus .
7. I tragitti sono elaborati dall'Amministrazione Comunale all'inizio di ogni anno scolastico; è facoltà dell'Amministrazione comunale stabilire nel corso dell'anno scolastico, orari, percorsi e fermate diverse, ove le esigenze del servizio lo richiedano.
8. L'Appaltatore assicura tutta l'assistenza e le informazioni necessarie che il competente servizio comunale andrà a richiedere, sia in fase di definizione iniziale, sia nel corso dell'anno scolastico; inoltre, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, si impegna a collaudare i percorsi, qualora i medesimi cambino, con lo scopo di evidenziare eventuali problemi del tragitto, delle fermate e degli orari. Eventuali problematiche legate alla sicurezza dovranno essere tempestivamente comunicate e corrette. Il servizio va pertanto organizzato dalla Ditta Appaltatrice in collaborazione con l'Ufficio comunale competente tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla Scuola di destinazione almeno cinque minuti prima dell'orario scolastico e alla fine delle

lezioni devono poter prontamente disporre per il ritorno dei mezzi che dovranno stazionare negli appositi parcheggi, qualora disponibili, fuori dalle sedi scolastiche. Spetta all'Amministrazione Comunale comunicare all'appaltatore gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno.

9. La Ditta è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dall'Amministrazione Comunale.
10. Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari, se non a seguito di espressa autorizzazione o per cause di forza maggiore; non sono consentite soste o fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.
11. L'appaltatore non potrà per nessuna ragione interrompere il servizio di sua iniziativa, salvo cause di forza maggiore dipendenti da fatti naturali ( alluvioni, calamità naturali, ecc.) o da eventi di grande rilevanza che rendano impossibile il regolare espletamento del servizio.
12. Nel caso in cui per avarie sopraggiunte, incidenti o quant'altro uno o più automezzi non possano essere utilizzati, l'appaltatore è comunque tenuto ad assicurare la regolarità del servizio mediante la tempestiva sostituzione degli stessi, che dovrà avvenire entro 40 minuti dal verificarsi dell'inconveniente. In questi casi la ditta è tenuta a darne immediata comunicazione al Comune ed alle scuole interessate senza l'abbandono dei minori trasportati; pertanto ogni automezzo dovrà essere dotato di telefono cellulare o altro dispositivo di comunicazione.
13. E' facoltà dell'appaltatore proporre al Comune modifiche ed integrazioni migliorative della struttura organizzativa del servizio, che prevedano anche differenti fermate o composizioni delle linee; l'Amministrazione comunale potrà considerare favorevolmente le proposte tese a diminuire i tempi di percorrenza dei tragitti e autorizzerà le modifiche ritenute opportune variando ufficialmente i tragitti medesimi e comunicandolo per iscritto alla Ditta appaltatrice. Solo allora le proposte potranno ritenersi accolte ed autorizzate. Ogni altra variazione introdotta senza autorizzazione, deve ritenersi inadempienza contrattuale e come tale soggetta a quanto disposto al successivo art. 14.
14. L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio. A tal fine il Comune all'inizio dell'anno scolastico e comunque nel corso dello stesso in caso di variazioni, comunicherà l'elenco degli alunni aventi titolo al trasporto. E' vietato il trasporto di persone estranee non autorizzate dal Comune o di studenti non compresi nell'elenco fornito. L'appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente agli uffici comunali competenti eventuali anomalie al riguardo.
15. Il Comune può – in ogni momento e senza preavviso - effettuare controlli sull'utenza e sul servizio.
16. Nel servizio di trasporto degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e primaria è assicurata, da parte del Comune, la messa a disposizione di apposito personale di assistenza dei bambini trasportati. A tal proposito, la Ditta appaltatrice è tenuta a prelevare il personale preposto nelle sedi scolastiche e con i tempi stabiliti dal Comune.
17. La salita e la discesa di tutti gli alunni dovrà essere regolata dall'appaltatore in modo che le operazioni avvengano ordinatamente, in piena sicurezza e senza incidenti, per i quali il Comune declina sin da ora ogni responsabilità nel più lato senso.
18. L'appaltatore è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade e aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc.) nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate al riguardo.
19. L'appaltatore nello svolgimento del servizio intratterrà rapporti ufficiali esclusivamente con il Comune, escludendo che eventuali direttive, disposizioni di servizio, ordini di varia natura possano essere impartiti, in particolare, da familiari dell'utenza.

**ART. 4 – SERVIZI SUPPLEMENTARI**

L'appaltatore di impegna ad effettuare, nel corso di ciascun anno scolastico di durata dell'appalto, **senza alcun onere aggiuntivo** – n. 10 corse straordinarie supplementari per visite scolastiche che si svolgeranno all'interno del territorio comunale o nei comuni limitrofi. Tali corse saranno effettuate negli orari in cui gli scuolabus non sono utilizzati per lo svolgimento dei normali tragitti.

**ART. 5 – AUTOMEZZI DI TRASPORTO**

1. Per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico, l'appaltatore dovrà avere piena disponibilità dei mezzi, comunque non inferiori a cinque, delle attrezzature e del personale adeguati alla quantità e tipologia dell'utenza, nonché in possesso delle caratteristiche richieste dalla rete viaria comunale, pertanto adatti per dimensione ed ingombro, a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio.
2. L'appaltatore dovrà accogliere senza riserva alcuna gli alunni portatori di handicap, anche se necessitano di mezzi specifici per il trasporto; pertanto all'occorrenza – e qualora necessario – fra i mezzi messi a disposizione del servizio dovrà essere incluso almeno un mezzo specifico per il trasporto di utenza in carrozzella.
3. Al servizio dovranno essere adibiti esclusivamente mezzi in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di trasporto scolastico e di circolazione degli autoveicoli e dovranno essere impiegati secondo le modalità previste dalle vigenti normative.
4. I mezzi dovranno essere riconosciuti idonei dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile e dovranno essere collaudati e omologati per il servizio stesso ed essere in possesso delle previste autorizzazioni, restando in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, in carico all'appaltatore, anche in caso di mancate verifiche e controlli da parte del Comune.
5. Durante l'espletamento del servizio per conto del Comune di Almenno San Bartolomeo i mezzi sono vincolati al rigoroso uso esclusivo, escludendo pertanto qualunque contemporaneità di utilizzo.
6. Tutti gli autobus adibiti al trasporto scolastico dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e pulizia. E' a carico dell'appaltatore la pulizia interna ed esterna degli automezzi, la manutenzione degli stessi e la sostituzione dei mezzi in avaria con altri idonei al servizio, senza alcun onere per il Comune. E' inoltre a carico dell'appaltatore l'adeguamento degli automezzi per sopravvenute normative intervenute nel periodo dell'appalto.
7. Le spese per l'uso di magazzini, tettoie, garage e quant'altro necessario al ricovero dei mezzi saranno a totale carico dell'appaltatore.
8. Qualora uno o più mezzi non potessero più proseguire il servizio a causa di avaria o incidente, l'appaltatore dovrà garantire, a proprie spese e senza alcun onere aggiuntivo, un servizio sostitutivo con mezzi idonei, entro 40 minuti dal verificarsi dell'inconveniente, informandone tempestivamente l'utenza ovvero la scuola di riferimento ed il Comune.
9. Gli automezzi utilizzati per l'espletamento del servizio dovranno essere dotati di giubbotti o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità, di cassetta pronto soccorso, di estintore, oltre a qualsiasi altro dispositivo richiesto dalla normativa vigente tempo per tempo.
10. Nella stagione fredda i mezzi dovranno essere muniti di gomme termiche e/o da neve e/o catene da neve quando necessario.
11. L'appaltatore dovrà presentare al Comune – all'inizio di ogni anno scolastico – l'elenco dei mezzi che verranno impiegati nel servizio di trasporto scolastico, allegando copie delle carte di circolazione e delle polizze assicurative. Detti mezzi devono corrispondere alle caratteristiche di quelli indicati in sede di gara.

**ART. 6 – PERSONALE CONDUCENTE**

1. I conducenti dei mezzi dovranno essere in possesso dei requisiti tecnico professionali idonei ad effettuare il servizio, dovranno essere in possesso ei regolare patente di guida per la tipologia di automezzi adibiti all'appalto, della prescritta carta di qualificazione del conducente per la guida dei veicoli destinati al trasporto di persone e di ogni altra certificazione/documentazione prescritta dalla normativa tempo per tempo vigente in materia, restando in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, a carico dell'appaltatore.
2. Al personale addetto alla guida dovrà essere applicato quanto disposto dalla vigente normativa in materia di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
3. Gli autisti dichiarati inabili dalle Autorità preposte dovranno essere immediatamente sostituiti.
4. L'appaltatore dovrà garantire la sostituzione immediata dell'eventuale autista/i assente/i.
5. Il personale addetto alla guida dovrà essere dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida, per consentire la tempestiva comunicazione alla ditta appaltatrice ed al Comune di ogni avversità eventualmente occorsa (avaria automezzo, incidente, etc.) senza l'abbandono del mezzo e degli utenti trasportati, nonché per ogni altro motivo di emergenza o legato all'organizzazione del servizio che richieda il contatto immediato da parte dell'autista con i genitori degli utenti, la scuola, il Comune o viceversa. A tal fine all'inizio di ogni anno scolastico verranno comunicati all'ufficio Istruzione del Comune di Almenno San Bartolomeo I numeri di cellulare relativi ad ogni linea del servizio appaltato.
6. Il comportamento dei conducenti dei mezzi in servizio dovrà essere improntato alla massima diligenza e collaborazione, finalizzati a garantire una adeguata accoglienza e prevenzione di possibili infortuni ai minori. A tal fine dovranno essere messi in atto tutti i comportamenti attivi necessari per garantire la sicurezza degli utenti. Particolare cura dovrà essere posta anche nella fase di salita e discesa dell'utenza dal mezzo, adottando tutte le necessarie cautele suggerite dall'ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo. Il rapporto con i genitori che accompagnano gli utenti dovrà essere improntato alla massima professionalità.
7. Il personale conducente in servizio dovrà essere facilmente identificabile mediante un'uniforme appropriata munita di tessera di riconoscimento corredata di fotografia e dovrà osservare, oltre a tutte le norme vigenti in materia, le seguenti prescrizioni:
   - ✓ tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori;
   - ✓ evitare discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti con l'utenza;
   - ✓ segnalare al proprio responsabile che ne darà successiva tempestiva comunicazione al Comune per l'adozione dei necessari provvedimenti, i nominativi di utenti che si rendano protagonisti di atti vandalici e comunque di comportamenti scorretti nei confronti degli altri utenti o dell'autista o dell'accompagnatore/trice;
   - ✓ non prendere ordini da estranei, fatti salvi i provvedimenti eventualmente impartiti da organi di polizia per motivi di sicurezza;
   - ✓ mantenere la massima riservatezza su fatti di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento del servizio;
   - ✓ adottare tutti gli accorgimenti che limitino l'impatto ambientale provocato dai mezzi, in particolare spegnendo il motore nelle fasi di salita e discesa dei minori in prossimità dei plessi scolastici;
   - ✓ adoperarsi, nei limiti dei compiti di guida assegnati, affinché gli alunni mantengano un comportamento corretto durante il viaggio;
   - ✓ osservare scrupolosamente gli orari, le fermate determinate nel piano trasporti e gli itinerari stabiliti;
   - ✓ non apportare modifiche né autorizzare all'utenza fermate diverse di quelle determinate nel piano trasporti, se non preventivamente autorizzate dal Comune.

8. L'appaltatore garantisce la professionalità del personale adibito a conducente dello scuolabus. Ferma restando l'assoluta autonomia della ditta nella gestione del personale, oltre all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15, rimane in facoltà del Comune chiedere la sostituzione del personale nel caso vengano riscontrate mancanze, inadeguatezze o valutazione negative nell'espletamento del servizio prestato.
9. L'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza – nei confronti del personale addetto al servizio di trasporto scolastico – della normativa vigente e futura in materia di trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, di sicurezza del lavoro, di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro. Dovranno essere inoltre pienamente osservate ed applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti di lavoro di categoria e gli accordi sindacali integrativi locali ovvero aziendali.
10. Al momento della stipulazione del contratto, ovvero prima dell'affidamento del servizio, qualora esso avvenga prima della stipula del contratto stesso, l'appaltatore dovrà fornire l'elenco nominativo del personale che verrà assegnato al servizio svolto per il Comune di Almenno San Bartolomeo.
11. L'Appaltatore - nei limiti consentiti dalla propria organizzazione aziendale – dovrà assicurare la continuità nell'impiego del personale assegnato, evitando al massimo possibile il turn-over, al fine di garantire una linearità nell'erogazione del servizio attraverso la conoscenza dell'utenza e del territorio.

**ART. 7 – NOMINA DEI RESPONSABILI DELLE ATTIVITA'**

1. Al momento della stipulazione del contratto, ovvero prima dell'affidamento del servizio, qualora esso avvenga prima della stipula del contratto stesso, l'appaltatore nomina un responsabile tecnico, il cui nominativo verrà comunicato al Comune unitamente ad un recapito telefonico. Tale recapito telefonico dovrà sempre essere disponibile per il Comune, negli orari di chiusura degli uffici dell'appaltatore. Il responsabile tecnico costituirà l'interlocutore privilegiato nei rapporti Ente-Ditta. Lo stesso potrà essere individuato anche fra gli autisti adibiti al servizio.
2. Parimenti il Comune di Almenno San Bartolomeo comunica all'appaltatore il nominativo del funzionario comunale cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di Responsabile del servizio. Il medesimo, oltre ai compiti previsti dalla vigente normativa, può compiere in qualsiasi momento e senza preavviso ispezioni per constatare la regolarità ed il corretto funzionamento del servizio. In particolare potranno essere effettuati controlli, in qualunque momento per accertare il rispetto degli orari, l'idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida dei mezzi.

**ART. 8 – RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE**

1. Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto deve intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico dell'appaltatore, che terrà indenne a tale titolo il Comune da qualsiasi pretesa.
2. L'appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone.
3. Per ogni veicolo adibito al servizio, l'appaltatore dovrà essere in possesso di regolare polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e danni ai trasportati stipulata con primaria Compagnia Assicurativa; il relativo massimale per i possibili danni alle persone dovrà essere di almeno € 10.000.000,00.
4. L'appaltatore dovrà inoltre garantire idonea polizza assicurativa per la copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio. E' ritenuto idoneo un contratto di assicurazione R.C.T. per l'attività esercitata che preveda un massimale per sinistro e per anno scolastico non inferiore a € 1.000.000,00.
5. Prima della stipula del contratto relativo al servizio, e successivamente ad ogni eventuale rinnovo, l'appaltatore dovrà produrre al Comune copia di tutte le polizze assicurative, che dovranno essere mantenuta attive per tutta la durata del contratto di appalto, con obbligo di comunicazione

scritta in caso di sostituzione. Nelle polizze assicurative dovrà essere inserita una pattuizione in base alla quale la Compagnia Assicurativa si impegna a segnalare al Comune di Almenno San Bartolomeo l'eventualità che la ditta appaltatrice non rinnovi la polizza e non paghi i premi per i periodi successivi.

**ART. 9 – PREZZI DEI SERVIZI**

1. L'importo a base d'asta per tutti i tragitti di cui all'art. 1 è fissato in € 195.000,00 annue oltre IVA ( di cui € 70.400,00 per il servizio di trasporto per la scuola dell'infanzia e primaria ed € 124.600,00 per il servizio di trasporto per la scuola secondaria di primo grado), pari ad € 975.000,00 (IVA esclusa) per il quinquennio di durata dell'appalto corrispondente agli anni scolastici 2015/2016 – 2016/2017 -2017/2018 -2018/2019 -2019/2020.
2. L'importo risultante dall'offerta per anno scolastico sarà corrisposto in 10 rate mensili posticipate – corrispondenti ai mesi di attività del servizio scolastico (indicativamente da settembre a giugno), previa presentazione di regolare fattura.
3. E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di ricevere qualsiasi somma dalle famiglie degli utenti, le quali sono tenute al pagamento della sola quota fissata ed introitata dal Comune di Almenno San Bartolomeo.

**ART. 10 - REVISIONE DEI PREZZI**

1. I prezzi si intendono fissi per tutto il primo anno di durata dell'appalto. Trascorso il primo anno scolastico, i prezzi saranno revisionati con cadenza annuale, in base all'incremento medio annuo con riferimento al 31 agosto (calcolato nei mesi da settembre ad agosto di ogni anno) dell'indice ISTAT – FOI per i prezzi al consumo delle famiglie degli operai ed impiegati. Resta salva l'applicazione di successive specifiche disposizioni di legge in materia.
2. I prezzi sono determinati con riferimento all'organizzazione del servizio trasporto scolastico dell'a.s. 2014/2015; tenuto anche conto della gestione del servizio dei precedenti anni scolastici, si può ragionevolmente prevedere che i tragitti si riproporranno per gli anni successivi fatte salve lievi variazioni. Resta comunque inteso che il Comune si riserva sia all'avvio dell'appalto che nel corso del medesimo di modificare, revocare, integrare gli itinerari, gli orari, le località, le fermate, i punti di raccolta, il numero degli utenti, il chilometraggio settimanale, i plessi scolastici da servire.

**ART. 11 – PAGAMENTI E APPLICAZIONE "SPLIT PAYMENT"**

1. Per i servizi di cui al presente Capitolato, il Comune si impegna a corrispondere all'appaltatore il compenso fissato in sede di aggiudicazione.
2. Il corrispettivo verrà pagato in 10 rate posticipate determinate come da precedente art. 9, su presentazione di regolari fatture e previa acquisizione da parte del Comune della documentazione prevista dalle norme vigenti, attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha modificato il DPR n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, , l'imposta verrà versata dal Comune secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'Appaltatore continuerà ad esporre l'IVA in fattura, ma il Comune di Almenno San Bartolomeo non procederà a saldare il relativo importo, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento direttamente all'Erario.
4. Al fine di una corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato, l'appaltatore sarà tenuto ad aggiungere alle fatture mensili la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del DPR n. 633/1972".
5. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano l'appaltatore dagli obblighi ed oneri che ad esso derivano dal contratto d'appalto.

**ART. 12 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'**

1. L'appaltatore è tenuto ad assumere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto.
2. Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce – ai sensi della vigente normativa – causa di risoluzione del relativo contratto.

**ART. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA**

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'appaltatore costituisce alla stipula del contratto una cauzione definitiva calcolata come indicato all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.i
2. La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari autorizzati.
3. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
4. Rimane al Comune pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale il Comune dovesse risultare creditore verso l'appaltatore a qualsiasi titolo.
5. Sull'appaltatore graverà l'obbligo, sotto pena di decadenza dell'affidamento dell'appalto, di reintegrare a proprie spese la cauzione ogni volta che ciò si rendesse necessario.

**ART. 14 – PENALITA'**

1. Nel caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, il Comune avrà la facoltà di applicare, con provvedimento motivato, una penale variabile da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni singola violazione, a seconda della gravità dell'inadempienza ed all'eventuale recidiva di quanto riscontrato.
2. L'applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di controdedurre per iscritto entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione.
3. Qualora non pervenisse riscontro entro i termini di cui sopra, o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, il Comune, a suo insindacabile giudizio, provvederà ad applicare la penale a valere sui corrispettivi futuri o sulla cauzione che dovrà pertanto essere integrata.
4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le negligenze o manchevolezze imputabili all'appaltatore che potranno essere causa di penalità o, se ripetute, di risoluzione del contratto, sono:
   - ✓ ritardi nello svolgimento del servizio non dovuti a cause di forza maggiore;
   - ✓ mancato rispetto degli itinerari, delle fermate e degli orari;
   - ✓ variazione degli itinerari e delle fermate senza preventiva autorizzazione dell'Ente;
   - ✓ effettuazione di fermate non autorizzate;
   - ✓ uso improprio degli automezzi adibiti al servizio;
   - ✓ mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza;
   - ✓ presenza sul veicolo di persone non autorizzate;
   - ✓ comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità o della personalità dei trasportati da parte del personale impiegato;
   - ✓ utilizzo di automezzi sporchi o in condizioni tali da poter arrecare pericolo alla salute/incolumità fisica dei minori, o in generale non idonei al servizio;
   - ✓ Gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada;
   - ✓ Mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza.
5. L'applicazione di penalità è indipendente da altre sanzioni previste da norme di legge o di regolamento che attengano al tipo di attività oggetto del presente capitolato; sono inoltre fatte salve in ogni caso eventuali pretese per maggiori danni o spese subiti dal Comune a seguito dell'inadempimento e a causa del disservizio arrecato.

6. In caso di mancata esecuzione del servizio, oltre all'applicazione delle penali, il Comune si riserva la facoltà di richiedere il servizio a terzi, addebitandone il costo, ancorché superiore all'appaltatore. Tale costo sarà trattenuto sui corrispettivi futuri o sulla cauzione che dovrà pertanto essere integrata.

**ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il Comune ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile senza che l'appaltatore possa pretendere compensi o indennità di alcun genere, dopo tre formali contestazioni nell'anno scolastico di riferimento.
2. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di risolvere immediatamente il contratto a tutto danno e rischio dell'appaltatore in caso di inadempimento ritenuto grave a suo insindacabile giudizio, e comunque nelle seguenti ipotesi:
   - ✓ perdita dei requisiti di idoneità prescritti dalla legge per la professione di trasportatore di passeggeri su strada;
   - ✓ violazione degli obblighi di tracciabilità;
   - ✓ abbandono del servizio affidato;
   - ✓ cessione del contratto e mancato rispetto obblighi subappalto di cui al successivo art. 17;
   - ✓ inosservanza degli ordini emessi dal Comune nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo;
   - ✓ manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio appaltato;
   - ✓ in caso di mancata comunicazione al Comune di Almenno San Bartolomeo di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero di qualsiasi tentativo di pressione criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un rappresentante o di un dipendente dell'appaltatore medesimo (Piano Triennale 2014-2016 di Prevenzione della Corruzione).
3. La risoluzione dovrà essere comunicata con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, comporterà l'incasso del deposito cauzionale definitivo, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

**ART. 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

1. L'Appaltatore è l'unico personalmente responsabile di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs 163/2006 è vietata, sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune, la cessione parziale o totale del contratto.

**ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE**

1. Tutte le spese, tasse ed imposte, nessuna esclusa, presenti e future inerenti e conseguenti al presente capitolato ed al successivo contratto, che sarà stipulato presso il Comune di Almenno San Bartolomeo in forma pubblico-amministrativa, ivi comprese quelle di bollo e di registro, sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Ai sensi dell'art. 34 comma 35 del D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012, le spese relative alla pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 ed al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del D.Lgs. 163/2006, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.

**ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 196/2003)**

1. L'Appaltatore è tenuto, in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto su tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti il Comune di Almenno San Bartolomeo e/o dati personali degli utenti del servizio di trasporto scolastico e/o dei loro familiari.
2. L'appaltatore dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, non potrà comunicarli a terzi, né diffondere dati in suo possesso, né conservarli alla scadenza del contratto di appalto.

3. L’appaltatore è, con la firma del contratto, nominato incaricato del trattamento dei dati personali degli utenti.
4. Per tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio nel Comune di Almenno San Bartolomeo.

**Art. 19 – CONTROVERSIE**

La definizione delle controversie sarà devoluta all’Autorità giudiziaria competente presso il Foro di Bergamo.

**Art. 20 – RINVIO**

1. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Capitolato dal presente capitolato speciale d’appalto, si fa rinvio alle vigenti norme che regolano la materia.
2. L’appaltatore è comunque tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
4. Troveranno applicazione inoltre, tutte le ulteriori prescrizioni previste nel bando di gara che qui si intendono integralmente richiamate.

Allegati al presente Capitolato:

A - percorsi servizio per scuole dell’infanzia, primaria e secondaria Almenno S.B.
B – percorsi ulteriori tre corse per scuole superiori
C - percorsi servizio per scuola secondaria di I° grado su territorio di Barzana
D – percorsi servizio per scuola secondaria di I° grado su territorio di Palazzago